

Appello proposto dall'Agenzia dell'Entrate di Empoli per vedere riformata la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi riuniti avanzati da: [redacted] in liquidazione contro un avviso di accertamento di: maggiori ricavi (IIDD), maggior volume d'affari (IVA), maggiore valore di produzione (IRAP) per £. 81.391.000 per l'anno 1998.

L'accertamento si fonda sul P.V.C. della Guardia di Finanza del 23/07/2007 dopo verifica parziale effettuata a seguito di segnalazione ricevuta dall'INPS il quale a sua volta, a seguito di verifica ispettiva, aveva redatto un verbale di accertamento (25/09/2002) per irregolare presenza di una dipendente dal 27/10/97 al 30/06/98 (8 mesi per 4 ore al giorno).

Sulla base del conseguente maggior costo per spese di personale l'Ufficio provvede a ricalcolare i ricavi applicando una proporzione fra i ricavi stessi e costi dichiarati.

Essendo [redacted] una s.n.c. venivano rettificati i redditi personali e iscritte a ruolo le imposte connesse.

Nei ricorsi sia la società che i soci contestano la legittimità della richiesta dell'Agenzia basata esclusivamente sulla semplice trasposizione del verbale INPS. Verbale contestato perché errato nel fondamento.

Al proposito si è instaurato un procedimento specifico presso il Tribunale di Firenze conclusosi con la decisione, favorevole ai contribuenti, che quello specifico rapporto di lavoro irregolare non si è instaurato.

I primi Giudici, sulla base di tale dispositivo, hanno accolto i ricorsi e compensate le spese di lite.

In appello l'Ufficio contesta la sentenza che apparirebbe non motivata essendosi, i primi Giudici, limitati al semplice accoglimento critico del dispositivo del Tribunale Civile e insiste sulla rilevanza della prima dichiarazione della lavoratrice resa agli ispettori INPS.

Già nel primo grado di giudizio i contribuenti facevano presente che la contabilità della società era stata tenuta in modo corretto e non vi era stata alcuna censura o contestazione al proposito.

Ribadiscono che la dipendente non aveva prestato lavoro dipendente nel periodo contestato e che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio solo dal giugno 1998 a seguito di dimissioni di altro dipendente (cameriere di sala).

Questi fatti risultano accertati in sede di Giustizia Civile che ha concluso accettando la testimonianza della dipendente la quale ha dichiarato di essersi confusa al momento dell'ispezione INPS, e di aver iniziato il rapporto solo nel giugno 1998, fatto confermato da n° 3 testimonianze di dipendenti compresa la testimonianza del dipendente che la Alfani aveva sostituito.

Viene di nuovo contestato l'operato dell'ufficio che si è limitato alla accettazione del verbale INPS con trasposizione delle risultanze senza provvedere ad altro tipi di verifica (bancaria, contabile con analisi delle fatture od altro). La difesa conclude ribadendo che, poiché è provato in sede giudiziaria che la [redacted] non ha esercitato alcuna attività lavorativa presso la [redacted] nel periodo contestato dall'INPS e poiché l'Ufficio non ha prodotto nulla che possa confutare quanto accertato in sede giudiziaria, non è accoglibile la tesi, reiterata, a base dell'avviso di accertamento.

L'Ufficio invece insiste nella propria tesi facendo rilevare la contraddittorietà delle dichiarazioni della Alfani che vanno assunte congiuntamente ad altri indizi. Per l'Ufficio è più verosimile l'indizio della prima dichiarazione rilevando che nel verbale INPS non vi è incertezza nella dichiarazione resa dalla Alfani bensì decisione nell'indicare una assunzione dal 27/10 al 30/06/98 con pagamento al nero. Secondo l'Agenzia la Commissione deve tenerne conto specificatamente.

La tesi dell'Ufficio è ulteriormente contestata dai contribuenti i quali ribadiscono che l'accertamento scaturisce solo dalla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato che è provato non essere stato in essere. Viene fatto rilevare che la [redacted] quando ha reso le dichiarazioni davanti al Tribunale del lavoro era un ex dipendente e non aveva certamente più alcun interesse o timore; infatti il Tribunale non si è limitato ad accogliere la dichiarazione della [redacted], ha verificato le dichiarazioni con ulteriori tre testi in mancanza di altri indizi, gravi, precisi, concordanti.

La Commissione rileva che la sentenza emessa dalla C.T.P. di Firenze esplicita compiutamente il motivo di accoglienza quando rileva che la presunzione di maggiori ricavi è fondata esclusivamente sul verbale degli ispettori INPS senza alcun riscontro a comprova.

Anche nel presente giudizio la tesi dell'Ufficio si esaurisce con l'esclusivo richiamo al verbale INPS. Viene depositata nota spese.

La Commissione rileva che agli atti, e già richiamata nella sentenza della C.T.P., è depositata la sentenza del Tribunale di Firenze sezione lavoro che dichiara l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato che è alla base del verbale INPS e dell'accertamento. In tale sentenza si possono peraltro rilevare sia il fatto che un dipendente abbia rassegnato le proprie dimissioni il 30/06/98, data coincidente alla assunzione della [REDACTED]. E' degno di nota il fatto che il verbale INPS è dell'anno 2002, cioè ben 4 anni dopo la data di assunzione, fatto che rende plausibile l'incertezza della [REDACTED] nelle proprie dichiarazioni.


Rileva il fatto che l'Agenzia non abbia né ricercato né prodotto alcun documento integrativo a supporto della pretesa. I contribuenti concludono con generica richiesta di spese.

P.Q.M.


Respinge l'appello dell'Agenzia e conferma la decisione di 1° grado. Compensate le spese.

Firenze 17/03/08

Il Relatore



Il Presidente



Rilasciata n. 644
copie conforme in forme a
AG. ENTRATE - ERIZ
in data 15.2.2008

Il segretario di Sezione

